



Il Difensore Civico

## **Decisione n. 28 del 24 Ottobre 2017**

**OGGETTO:** Signor (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la domanda acquisita in data 19 settembre 2017 al protocollo n. 1870, con la quale il Sig. (omissis), per il tramite dello Studio Legale (omissis), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego parziale espresso dal Comune di (omissis) sull'istanza di accesso del 15.05.2017 alla seguente documentazione:

- deliberazione del Comune di (omissis), relativa al conferimento dell'incarico professionale all'Arch. (omissis);
- contratto intercorso tra il Comune di (omissis) e il suddetto Architetto;
- ogni altro atto o documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo competente a rappresentare il Comune nei confronti di terzi, dal quale si desuma la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione ed al compenso;

**PRESO ATTO** preliminarmente che:

- con nota prot. 2878 del 14.06.2017 il Comune, in accoglimento della richiesta agli atti, ha rilasciato la sola determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 17 del 17.01.2017, di affidamento dell'incarico all'Arch. (omissis).
- il Sig. (omissis), non ritenendo soddisfatta la richiesta, l'ha reiterata in data 22.06.2017.
- a tale successiva richiesta sono seguiti chiarimenti da parte dell'Amministrazione ma, di fatto non è stata rilasciata alcuna ulteriore documentazione;

**VISTA** la nota, prot. n. 1934-201712907 in data 11.08.2017, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di (omissis) di fornire, entro 10 giorni, le ragioni ostative al rilascio dell'ulteriore documentazione richiesta, con particolare riferimento agli atti (pubblici o privati) con i quali è stato perfezionato l'incarico di cui alla determinazione n. 17 del 17.01.2017;

**PRESO ATTO** che il Comune di (omissis) ha fornito riscontro con nota prot. 4986 del 12 ottobre 2017 (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13.10.2017, al n. 1979), segnalando che non esiste documentazione amministrativa ulteriore rispetto alla Determinazione n. 17 del 17.10.2017 e che, pertanto, l'obbligo di ostensione della documentazione è da considerarsi assolto da parte del Comune;



Il Difensore Civico

**CHE**, con nota prot. 5107 del 19.10.2017, il Comune di (omissis), anche a seguito dei chiarimenti richiesti da questo Ufficio per le vie brevi, e ad integrazione della nota prot. 4986, ha ulteriormente precisato che, nonostante la Determinazione n. 17/2017 facesse riferimento a successivi adempimenti per il perfezionamento dell'incarico, non sussiste alcuna ulteriore documentazione, nemmeno di natura civilistica;

**DATO ATTO** che il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Amministrazione alla quale la richiesta è rivolta;

**RILEVATO** che, nel caso di specie, la richiesta di riesame difetta proprio del presupposto fondamentale di esistenza dell'atto per il quale si chiede l'accesso e, che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della stessa;

*Tutto ciò premesso*

#### **DECIDE**

1. L'istanza di accesso presentata dal Sig. (omissis) al Comune di (omissis), e volta ad ottenere la documentazione relativa all'affidamento dell'incarico all'Arch (omissis), da parte della stessa Amministrazione, deve intendersi integralmente soddisfatta con l'ostensione della Determinazione n. 17 del 17.01.2017;
2. La richiesta di riesame del denegato accesso ad una parte della documentazione richiesta è, pertanto, rigettata per inesistenza di ulteriori atti oltre la citata Determinazione già consegnata all'istante;
3. Di comunicare la presente Decisione al ricorrente e al Comune di (omissis).

*Il Difensore Civico Regionale*  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.